SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Mercoledì, 30 settembre 2009 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Autorità di bacino del fiume Po:

Cassa depositi e prestiti S.p.a.:

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 178

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 21 luglio 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Covaci Florentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10719)*

DECRETO 21 luglio 2009

Riconoscimento, al sig. Pricop Gheorghe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10720)*

DECRETO 21 luglio 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Mircea Meda Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10721)*

DECRETO 21 luglio 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Scradeanu Ramona Ionica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10722)*

DECRETO 21 luglio 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Palade Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10723)*

DECRETO 21 luglio 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Marta Marcela Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10724)*

DECRETO 21 luglio 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Salavastru Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10725)*

DECRETO 21 luglio 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Ungurean Rodica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10726)*

DECRETO 23 luglio 2009

Riconoscimento, al sig. Khadaroo Ziad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(09A10727)*

DECRETO 31 luglio 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Baias Szekely Reghina Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10728)*

DECRETO 31 luglio 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Morcov Nedelcu Mihaela Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10729)*

DECRETO 31 luglio 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Goalita Popa Virginia Florentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10730)*

DECRETO 31 luglio 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Neagu Gabriela Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10731)*

DECRETO 31 luglio 2009

Riconoscimento, al sig. Neculai Laurentiu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10732)*

DECRETO 31 luglio 2009

Riconoscimento, al sig. Pricop Gheorghe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10733)*

DECRETO 31 luglio 2009

Riconoscimento, al sig. Negru Voievod Stefan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10734)*

DECRETO 24 agosto 2009

Modifica al decreto di riconoscimento alla sig.ra Nwosu Annunciata Rita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10735)*

DECRETO 24 agosto 2009

Riconoscimento, al sig. Ipe Varghese Arun, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10736)*

DECRETO 24 agosto 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Deepa George, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10737)*

DECRETO 24 agosto 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Ronia Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10738)*

DECRETO 24 agosto 2009

Riconoscimento, al sig. Mathew Since, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10739)*

DECRETO 24 agosto 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Jibimol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10740)*

DECRETO 24 agosto 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Sebastian Liby, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10741)*

DECRETO 24 agosto 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Theckedath Jose Sini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10742)*

DECRETO 24 agosto 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Abi Jeema Jose, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10743)*

DECRETO 24 agosto 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Tania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10744)*

DECRETO 24 agosto 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Vadakumchery Pappachan Linmy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10745)*

DECRETO 27 agosto 2009

Riconoscimento, al sig. Lupu Ovidiu Ioan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10746)*

DECRETO 27 agosto 2009

Riconoscimento, al sig. Marian Bogdan Razvan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10747)*

DECRETO 27 agosto 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Florian - Matra Cecilia Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10748)*

DECRETO 27 agosto 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Ghimbas Adina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10749)*

DECRETO 27 agosto 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Hrab Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10750)*

DECRETO 27 agosto 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Bumberica - Jitariu Felicia Luminita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10751)*

DECRETO 27 agosto 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Hutu - Lupu Alina Madalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10752)*

DECRETO 27 agosto 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Vulpoiu - Istode Constanta Catalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10753)*

DECRETO 27 agosto 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Mardaru - Stoica Ionica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10754)*

DECRETO 27 agosto 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Ugran - Harlea Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10755)*

DECRETO 27 agosto 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Ciocheanu - Kiraly Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10756)*

DECRETO 27 agosto 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Maries Sanda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10757)*

DECRETO 27 agosto 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Lacatus Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10758)*

DECRETO 27 agosto 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Handru Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10759)*

DECRETO 27 agosto 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Mezei Elvira, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10760)*

DECRETO 28 agosto 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Indré Kazlauskaité Vitacolonna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in pediatria. *(09A10761)*

DECRETO 28 agosto 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Lucia Podvojská, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(09A10762)*

DECRETO 28 agosto 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Erika Jani nata Molnar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(09A10763)*

DECRETO 28 agosto 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Sylvia Forer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(09A10764)*

DECRETO 28 agosto 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Victoria Henrica Maria De Laat, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(09A10765)*

DECRETO 28 agosto 2009

Riconoscimento, alla sig.ra István Joó, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(09A10766)*

DECRETO 28 agosto 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Michaela Murabito - Wran, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia. *(09A10767)*

DECRETO 31 agosto 2009

Riconoscimento, al sig. Ali Figueroa Milton Cesar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10768)*

DECRETO 1° settembre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Vijelie Badea Valentina Marinela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10769)*

DECRETO 1° settembre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Kovacs Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10770)*

DECRETO 1° settembre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Pantea Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10771)*

DECRETO 1° settembre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Leampar Carmen Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10772)*

DECRETO 1° settembre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Raducu Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10773)*

DECRETO 1° settembre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Ciobanu Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10774)*

DECRETO 1° settembre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Christiane Marianne Alp, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in ortognatod onzia. *(09A10775)*

DECRETO 2 settembre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Dominika Szöke, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in patologia clinica. *(09A10776)*

DECRETO 2 settembre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Erika Bárkovics, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(09A10777)*

DECRETO 2 settembre 2009

Riconoscimento, al sig. Markus Herrmann, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista di biochimica clinica. *(09A10778)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 179

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 26 giugno 2009

Relazione sull'attività svolta dall'Unità Tecnica Finanza di progetto nel 2008. (Deliberazione n. 33/2009). *(09A11428)*

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2009.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3812).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che dispone che, al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, sono autorizzati, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; 20.03.99, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate, e che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e tenuto conto del parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale, nonché della consultazione già intervenuta con la popolazione interessata, è autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo;

Visto, in particolare, l'art. 6-*bis*, comma 4, del predetto decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che dispone l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra per le società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369/2004, n. 3682/2008, n. 3705/2008, n. 3730/2009, n. 3745/2009, n. 3770/2009 e n. 3785/2009;

Visto il provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del soggetto vicario del sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania, ex art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705/2008, con cui vengono adottati gli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalità dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», redatti in termini funzionali all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra e contenenti prescrizioni volte a dare compiuta attuazione alle esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745/2009, che stabilisce che l'autorizzazione legislativa delle fasi di avviamento, di esercizio provvisorio nelle fasi di collaudo e di esercizio a regime dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, è integrata con le prescrizioni di cui agli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalità dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», redatti in termini funzionali all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, ed adottati con il citato provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del soggetto vicario del sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3785/2009, che stabilisce che allo scopo di garantire, nell'ambito della fase di avviamento del termovalorizzatore di Acerra, l'utile conseguimento degli obiettivi di corretta taratura e di messa a punto dell'impianto, assicurandone l'indispensabile «funzionamento in continuo», è autorizzata, senza oneri a carico dell'Erario e ferma la facoltà della Struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania di agire, se del caso, in via sostitutiva ed in danno, l'esecuzione, in termini di somma urgenza, dei necessari interventi volti ad ovviare alle carenze di carattere elettromeccanico comunque accertate, e riguardanti i sottosistemi ausiliari dell'impianto, afferenti, principalmente, all'alimentazione dei circuiti di caldaia, ai reagenti chimici ed al sistema di estrazione scorie;

Considerato l'avvenuto sostanziale conseguimento degli obiettivi di corretta taratura e messa a punto dell'impianto, nell'ambito delle fasi 1 e 2 di avviamento ed esercizio provvisorio del termovalorizzatore, attraverso l'apprestamento, da parte del costruttore, di idonei interventi riguardanti i sottosistemi ausiliari dell'impianto, afferenti, principalmente, all'alimentazione dei circuiti di caldaia, ai reagenti chimici ed al sistema di estrazione scorie;

Ravvisata l'utilità di realizzare un sistema di estrazione e spegnimento scorie, maggiormente adeguato alle tipologie di rifiuti conferibili presso lo stesso, alla stregua delle previsioni di cui al citato art. 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, rispetto a quelle originariamente previste negli elaborati progettuali di costruzione del termovalorizzatore di Acerra;

Vista la nota redatta congiuntamente dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento per il termovalorizzatore di Acerra, nella parte in cui si valuta urgente ed indifferibile la realizzazione del sistema di estrazione e spegnimento scorie;

Tenuto conto che, sulla base dei riscontri effettuati dalla struttura del sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania, si sono potute condividere le valutazioni operate dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento per il termovalorizzatore di Acerra, nell'ottica di addivenire, con l'occorrente tempestività, alla definitiva ottimizzazione di funzionamento dell'impianto, nella prossima fase di esercizio a regime dello stesso;

Visto, altresì, l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, come sostituito dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3775 del 28 maggio 2009, con il quale sono state definite le modalità procedurali per la costituzione, da parte delle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, di società a totale o prevalente capitale pubblico per la gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti di proprietà della provincia per il trattamento, la trasferenza, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti, in attuazione dell'art. 20 della legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'art. 1 della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4;

Considerata l'assoluta necessità di adottare ogni occorrente misura per agevolare la più celere costituzione delle suindicate società provinciali, attesa la imminente cessazione dello stato di emergenza e, pertanto, l'ineludibile esigenza di disporre degli organismi previsti a legislazione vigente in via ordinaria per l'espletamento di tutte le attività connesse al ciclo di smaltimento dei rifiuti;

Vista la condivisione espressa, nella riunione tenutasi in data 10 settembre 2009, dai rappresentanti della regione Campania e delle amministrazioni provinciali in merito alla possibilità di attribuzione ai competenti assessori provinciali di poteri straordinari funzionali alla evasione degli incombenti afferenti alla costituzione di dette società.

Su proposta del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Dispone:

Art. 1.

1. Per l'utile conseguimento degli obiettivi di costante ed ininterrotto esercizio del termovalorizzatore di Acerra, nell'ambito della prossima fase di esercizio a regime dell'impianto, è autorizzata l'esecuzione, in termini di somma urgenza, da parte del costruttore, dei necessari interventi volti alla realizzazione del sistema di estrazione e spegnimento scorie del termovalorizzatore, a valere sulle risorse economiche in dotazione alla struttura del sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania - Missione amministrativo finanziaria di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009.

Art. 2.

1. Fermo quanto disposto dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, come sostituito dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3775 del 28 maggio 2009, sono, altresì, attribuiti agli assessori provinciali con delega all'ambiente i poteri della giunta e del Consiglio, in deroga a quanto previsto dagli articoli 42, 48 e 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da espletarsi per l'adozione di tutti gli atti necessari alla costituzione urgente delle società provinciali, consistenti, tra l'altro, nell'approvazione dello statuto delle società, nella sottoscrizione dell'atto costitutivo delle stesse, nell'adozione del piano industriale della società all'esito dell'atto di conferimento dei cespiti costituenti lo stato patrimoniale della stessa, nonché nell'avvio delle procedure finalizzate all'individuazione, in termini di somma urgenza, dell'eventuale socio privato, avvalendosi delle deroghe al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 previste dall'art. 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A11341

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Micu Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Micu Ana Maria, nata a Brasov (Romania) il 10 aprile 1972, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo romeno di «Biolog», come attestato dal certificato rilasciato dal «Ministerul Sanatatii» nel marzo 2009, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo - sezione A dell'albo;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico quinquennale di «Licenciat in biologie» conseguito nel giugno 1996 presso l'«Universitatea din Baia Mare» in Romania;

Considerato che ha documentato di aver maturato ampia esperienza professionale in Romania;

Visto il conforme parere del rappresentante dell'ordine nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sezione A dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Micu Ana Maria, nata a Brasov (Romania) il 10 aprile 1972, cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 10 settembre 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A11439

DECRETO 14 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. N'Gbesso Anselme Eric, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. N'Gbesso Anselme Eric, nato ad Adzope (Costa d'Avorio) il 21 aprile 1977, cittadino ivoriano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'articolo 16 del decreto legislativo 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «ingénieur» conseguito in Costa d'Avorio, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A, settore civile ambientale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico quinquennale di «Ingegnere della Scuola Superiore dei Lavori Pubblici» conseguito presso l'Istituto Nazionale Politecnico «Félix Houphouet-Boigny» (INP-HB) di Yamoussoukro il 10 ottobre 2001;

Considerato che, secondo quanto certificato dalla dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia ad Abidjan del 20 luglio 2004, detto titolo consente l'esercizio della professione di ingegnere edile in tutti i campi del genio civile, oltre che in altri settori, in Costa D'Avorio;

Considerato che il richiedente è in possesso altresì del master in «Business Management e Strategia» conseguito presso l'Istituto di Insegnamento Superiore Tecnico Privato di Parige nel dicembre 2007;

Visto il decreto con cui questa direzione generale, in data 25 febbraio 2009, rigettava la richiesta di riconoscimento in esame a causa dell'assenza di tutta la documentazione richiesta;

Preso atto del ricorso al TAR Lombardia presentato dall'interessato avverso il decreto di rigetto sopra indicato;

Considerato che, in via di autotutela, l'Amministrazione procedente ha ritenuto opportuno procedere ad un riesame della documentazione prodotta ed ulteriormente integrata dal richiedente in data 8 luglio 2009, completa di attestati di esperienza professionale;

Visto, in particolare, il «Decret n. 93-608» del 2 luglio 1993, norma dell'ordinamento della Costa D'Avorio che regolamenta il titolo di «ingénieur général» posseduto dal richiedente;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 luglio 2009;

Preso atto del parere conforme del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, e successive modificazioni, rilasciata in data 10 settembre 2007 dalla Questura di Brescia, valida fino al 9 settembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. N'Gbesso Anselme Eric, nato ad Adzope (Costa d'Avorio) il 21 aprile 1977, cittadino ivoriano, è riconosciuto il titolo professionale di ingénieur conseguito in Costa d'Avorio quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A, settore civile ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) tecnica delle costruzioni; 2) impianti tecnici nell' edilizia e territorio.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 settembre 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

09A11431

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Diaz Gonzalez Jaime, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Diaz Gonzalez Jaime, cittadino spagnolo, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomado en Fisioterapia» conseguito in Spagna presso la «Universidad Europea de Madrid» di Villaviciosa de Odon, in data 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomado en Fisioterapia» conseguito in Spagna nell'anno 2008 presso la «Universidad Europea de Madrid» di Villaviciosa de Odon dal sig. Diaz Gonzalez Jaime, nato a Madrid (Spagna) il giorno 19 gennaio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11342

DECRETO 24 agosto 2009.

Riconoscimento, al sig. Ventas Galvez Javier, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Ventas Galvez Javier, cittadino spagnolo, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomado en fisioterapia» conseguito in Spagna presso la «Universidad Europea de Madrid» di Villaviciosa de Odon, in data 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomado en fisioterapia» conseguito in Spagna nell'anno 2008 presso la «Universidad Europea de Madrid» di Villaviciosa de Odon dal sig. Ventas Galvez Javier nato a Madrid (Spagna) il giorno 24 febbraio 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11438

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Federica Crivellin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Federica Crivellin, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista Diplomata» conseguito nell'anno 2009 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Fisioterapista Diplomata», conseguito nell'anno 2009 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dalla sig.ra Federica Crivellin, nata ad Alessandria il 16 aprile 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11346

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Annalisa Rossi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Annalisa Rossi, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista Diplomata» conseguito nell'anno 2009 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Fisioterapista Diplomata», conseguito nell'anno 2009 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dalla sig.ra Annalisa Rossi, nata a Borgomanero (Novara) il 31 agosto 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11347

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Alice Brenna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Alice Brenna, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista Diplomata» conseguito nell'anno 2009 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Fisioterapista Diplomata», conseguito nell'anno 2009 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dalla sig.ra Alice Brenna, nata a Como il 18 marzo 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11348

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Claudia Borinelli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Claudia Borinelli, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista Diplomata» conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Fisioterapista Diplomata», conseguito nell'anno 2008 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dalla sig.ra Claudia Borinelli, nata a Sondrio il 6 ottobre 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11349

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Marco Cattaneo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale il sig. Marco Cattaneo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista Diplomato» conseguito nell'anno 2009 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Fisioterapista Diplomato», conseguito nell'anno 2009 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dal sig. Marco Cattaneo, nato a Saronno (Varese) il 6 novembre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11350

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Margherita Sarchi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Margherita Sarchi, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista Diplomata» conseguito nell'anno 2009 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Fisioterapista Diplomata», conseguito nell'anno 2009 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dalla sig.ra Margherita Sarchi, nata a Luino (Varese) il 15 aprile 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11351

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Marta Maria Syrowa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Marta Maria Syrowa, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Technik fizjoterapii» conseguito nell'anno 2005 presso la «Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Kujawskiej» con sede a Opole (Polonia), al fine dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Vista la nota in data 22 ottobre 2008 con la quale la sunnominata Marta Maria Syrowa ha comunicato di optare per il periodo di tirocinio;

Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV/52723 del 4 dicembre 2008 inviata al direttore del corso fisioterapisti I.R.C.C.S. «Fondazione S. Lucia» di Roma ed alla sig.ra Marta Maria Syrowa, con la quale questa Amministrazione ha disposto la frequenza di un tirocinio di adattamento della durata di 800 ore, da svolgersi in ambito neurologico ed ortopedico, in analogia al parere espresso per un titolo identico per il quale si è già provveduto nella Conferenza dei servizi del 10 marzo 2005;

Vista la relazione in data 27 luglio 2009 del Coordinatore responsabile di riabilitazione extra ospedaliera dell'I.R.C.C.S. «Fondazione S. Lucia» di Roma, il quale, al termine del periodo di formazione, ha attestato la formazione specifica nonché l'idoneità all'esercizio della professione di Fisioterapista della sig.ra Marta Maria Syrowa;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Technik fizjoterapii», conseguito nell'anno 2005 presso la «Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Kujawskiej» con sede a Opole (Polonia) dalla sig.ra Marta Maria Syrowa, nata a Krzepice (Polonia) il 9 dicembre 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11352

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Skirmantas Petrauskas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Skirmantas Petrauskas, cittadino lituano, chiede il riconoscimento del titolo «Kineziterapeuto» rilasciato nell'anno 2008 dal «Vilniaus Kolegija» con sede a Vilnius (Lituania), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professione di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Lituania con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Kineziterapeuto», rilasciato nell'anno 2008 dal «Vilniaus Kolegija» con sede a Vilnius (Lituania) al sig. Skirmantas Petrauskas, nato a Lietuva (Lituania) il 15 giugno 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11353

DECRETO 7 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Petroi Tabacaru Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Petroi Tabacaru Daniela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la scuola postliceale conforme alla legge n. 58/2000 di Galati in data 2000 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale di Galati in data 2000 dalla sig.ra Petroi Tabacaru Daniela, nata a Tirgu Bujor (Romania) il giorno 16 marzo 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Petroi Tabacaru Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11440

DECRETO 10 settembre 2009.

Riassegnazione di centocinquantasei unità di mobilità finalizzate al pensionamento.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 1, comma 1189 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede un contingente di 6.000 unità di mobilità lunga finalizzate al pensionamento di anzianità;

Visto l'art. 1-*bis* del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81;

Considerato che la direttiva del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 25 gennaio 2007, individua nella dimensione dell'organico il criterio di priorità per l'ammissione al piano di mobilità lunga;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale del 2 maggio 2007, contenente il piano di riparto del contingente numerico di 6.000 unità di mobilità lunga finalizzate al pensionamento di anzianità;

Vista la nota del 14 dicembre 2007 - prot. n. 13692, della direzione generale degli ammortizzatori sociali, che ha autorizzato la possibilità di collocare in mobilità i lavoratori interessati, oltre il termine del 31 dicembre 2007;

Vista la nota del 17 settembre 2008 - prot. n. 14/12283, della direzione generale degli ammortizzatori sociali, inviata alle società destinatarie del sopra citato decreto ministeriale del 2 maggio 2007, con la quale si chiede di comunicare l'interesse della società all'eventuale attribuzione di ulteriori unità, nel caso di completo utilizzo del numero di unità già assegnate;

Considerate le richieste di 23 imprese e gruppi di imprese destinatarie del decreto ministeriale sopra citato per l'attribuzione di ulteriori unità, per un totale pari a 2.961, nel limite numerico concordato negli accordi sindacali;

Viste le note di risposta delle imprese e gruppi di imprese di cui al capoverso precedente;

Considerato che 9 imprese e gruppi di imprese hanno un organico superiore a 2.000 unità, e le rimanenti 14 imprese e gruppi di imprese hanno un organico inferiore a 2.000 unità;

Considerato che agli atti della direzione generale degli ammortizzatori sociali risulta una restituzione di unità pari a 156;

Ritenuto pertanto di individuare nella dimensione dell'organico aziendale la suddivisione delle unità da riattribuire;

Decreta:

Art. 1.

Le unità del piano di riparto delle 6.000 unità di mobilità lunga finalizzate al pensionamento di anzianità già assegnate dall'art. 1 del decreto ministeriale del 2 maggio 2007 e restituite dalle società interessate, pari a 156 unità sono riassegnate come di seguito indicato:

1)	Alcatel	8
2)	Almaviva	8
3)	Alnuatel	6
4)	C.F. Gomma S.p.a.	6
5)	Gruppo Colgate Palmolive	6
6)	Eaton S.r.1.	6
7)	El.Ital Avellino S.r.l.	6
8)	Ergom Automotive	8
9)	Gruppo ENI	8
10)	Gruppo Ericsson	8
11)	Gruppo Finmeccanica	8
12)	Cesare Fiorucci	6
13)	Nuovo Pignone	8
14)	Italtel	6
15)	Gruppo ITCA	6
16)	MCM	6
17)	Reno De Medici	6
18)	Rejna	6
19)	Nuova Magrini Galileo	6
20)	SIELTE	8
21)	SITE	6
22)	Valeo	8
23)	Xerox	6
	Totale . . .	156

Art. 2.

La distribuzione delle unità di mobilità lunga nell'ambito delle imprese o gruppi di imprese sopra indicati sarà effettuata, nel limite delle unità attribuite nell'art. 1, dalle imprese o gruppi di imprese, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi stipulati ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Roma, 10 settembre 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario
VIESPOLI

09A11338

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 settembre 2009.

Modalità di cessione e di prestazione in garanzia delle autorizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *l)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni (T.U.L.P.S.), che ha definito le caratteristiche degli apparecchi per il gioco lecito, e in particolare, al comma 6, ha individuato le modalità di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento che consentono la vincita in denaro;

Visto l'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni, che ha previsto l'individuazione, con procedura ad evidenza pubblica, e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, di uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, che all'art. 8 ha attribuito ad AAMS l'esercizio delle funzioni in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie derivanti dagli apparecchi da intrattenimento;

Visto il comma 1, lettera *l)*, dell'art. 12, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ha demandato al Ministero dell'economia e delle finanze - Ammini-

strazione autonoma dei monopoli di Stato di attuare, con propri decreti dirigenziali, la sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco con controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati;

Visti i commi 7 ed 8 dell'art. 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che hanno previsto gli adempimenti per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali ed in particolare il comma 8, che ha sostituito il numero 5) dell'art. 12, comma 1, lettera *l)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il potere di disciplinare le modalità per la cessione delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali e per la prestazione in garanzia delle medesime;

Visto il decreto direttoriale 6 agosto 2009, concernente l'avvio dei sistemi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera *b)* del T.U.L.P.S., e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto direttoriale 6 agosto 2009;

Vista la disciplina relativa alle procedure espropriative come delineata dagli articoli 2796 e 2797 del codice civile e dagli articoli 502 e seguenti del codice di procedura civile;

Considerata l'esigenza di definire le modalità con cui le autorizzazioni previste dall'art. 12, comma 1, lettera *l)*, numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento dell'acquisizione dei videoterminali di cui all'art. 110, comma 6, lettera *b)* del T.U.L.P.S., e delle successive attività di installazione dei medesimi;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto, si intende:

a) AAMS, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida attività e funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

c) concessionario/i, il soggetto selezionato da AAMS, in base a procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento delle attività e funzioni pubbliche oggetto della concessione;

d) videoterminale/i, ogni apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera *b)* del T.U.L.P.S.;

e) autorizzazione/i, l'atto con cui AAMS autorizza i concessionari all'installazione dei videoterminali, in conformità di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, lettera *l)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 2.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità con cui le autorizzazioni possono essere cedute agli altri soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento dell'acquisizione di videoterminali e delle successive attività di installazione dei medesimi.

TITOLO I

CEDIBILITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 3.

Condizioni per la cessione

1. Le autorizzazioni possono essere cedute esclusivamente tra i concessionari, previa approvazione di AAMS.

2. La cessione delle autorizzazioni è consentita in coerenza con gli obblighi convenzionali assunti.

Art. 4.

Modalità di presentazione dell'istanza

1. L'approvazione della cessione è richiesta ad AAMS - Direzione per i giochi, con apposita istanza, nella quale devono essere indicati:

a) il nominativo del soggetto cedente e del cessionario;

b) gli estremi dell'autorizzazione oggetto della cessione;

c) il numero dei videoterminali installabili e il numero dei videoterminali già installati, con il codice identificativo degli stessi, che siano oggetto dell'autorizzazione che si intende cedere;

d) l'impegno del cedente a sollevare AAMS da qualsivoglia responsabilità relativa al mancato perfezionamento della cessione.

2. Entro dieci giorni dall'approvazione, il cedente ed il cessionario sono tenuti, mediante dichiarazione congiunta sottoscritta da entrambi, ad informare AAMS dell'avvenuta cessione ed alla riconsegna del documento da cui risulta l'autorizzazione cedente.

3. Perfezionata la cessione, AAMS ridetermina, in capo al cessionario ed al cedente, il numero complessivo dei videoterminali la cui installazione è autorizzata.

TITOLO II

UTILIZZO DELLE AUTORIZZAZIONI IN GARANZIA

Art. 5.

Condizioni per la prestazione in garanzia

1. L'autorizzazione può essere prestata in garanzia dal concessionario per operazioni connesse al finanziamento dell'acquisizione dei videoterminali e delle successive attività di installazione dei medesimi. AAMS non risponde, ad alcun titolo ed in nessun caso, del soddisfacimento del credito così instaurato, ivi compresa l'ipotesi in cui sia medio tempore intervenuta la revoca o la decadenza delle autorizzazioni prestate in garanzia.

2. Il concessionario è tenuto, entro dieci giorni dalla stipulazione del contratto di garanzia, a darne notizia per iscritto ad AAMS, trasmettendo copia del suddetto contratto.

3. Non è consentita la prestazione in garanzia delle autorizzazioni per finalità diverse da quelle indicate dal comma 1.

4. Ai fini della garanzia di cui al comma 1, il valore dell'autorizzazione è commisurato all'importo versato, in relazione a ciascun apparecchio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *l)*, numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e dell'art. 21, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 6.

Costituzione della garanzia

1. La garanzia si costituisce con la consegna al creditore del documento da cui risulta l'autorizzazione stessa, in modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.

Art. 7.

Divieto d'uso e disposizione

1. Il creditore non può disporre del documento né dell'autorizzazione, non può darli in garanzia, né concederne ad altri l'utilizzo.

Art. 8.

Espropriazione forzata

1. Il soddisfacimento coattivo del credito garantito attraverso i procedimenti espropriativi previsti dagli articoli 2796 e 2797 del codice civile e dagli articoli 502 e seguenti del codice di procedura civile, si realizza solo a condizione che i soggetti beneficiari nelle relative procedure siano esclusivamente dei concessionari.

2. Le procedure di cui al comma 1 sono esperibili previa comunicazione ad AAMS, anche nel caso in cui, nei confronti del concessionario che ha prestato la garanzia, AAMS abbia avviato un procedimento per la revoca dell'autorizzazione ovvero per la revoca o decadenza dalla concessione.

3. Il perfezionamento delle procedure di cui al comma 1, è condizionato all'esito positivo della verifica, da parte di AAMS, della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo e di cui al comma 2 dell'art. 3.

4. All'esito delle procedure espropriative, AAMS ridetermina, in capo ai concessionari interessati, il numero complessivo dei videoterminali la cui installazione è autorizzata.

Art. 9.

Divieto di acquisto e di assegnazione in pagamento

1. Non è consentito al creditore di subentrare al concessionario nella titolarità dell'autorizzazione oggetto della garanzia.

2. È vietato ogni patto con il quale le parti convengano di derogare al disposto di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2009

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 43

09A11481

DECRETO 23 settembre 2009.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la «classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre 2001, 16 settembre 2002, 18 settembre 2003, 16 settembre 2004, 20 settembre 2005, 20 settembre 2006, 18 settembre 2007 e 23 settembre 2008, recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/93 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2006);

Avute altresì presenti le «istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2009);

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di carte di credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia procede alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'articolo 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2009

Il capo della direzione: MARESCA

09A11429

DECRETO 24 settembre 2009.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi nel periodo 1° aprile-30 giugno 2009. Applicazione dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2009 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 23 settembre 2008, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 24 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2009 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2009-30 giugno 2009 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2006);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 2009-30 giugno 2009 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo n. 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo n. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2009-30 giugno 2009, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A)*.

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2009.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° luglio 2009-30 settembre 2009 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il capo della direzione: MARESCA

ALLEGATO

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° APRILE - 30 GIUGNO 2009

APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2009

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000	11,76
	oltre 5.000	8,51
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000	6,48
	oltre 5.000	5,27
FACTORING (3)	fino a 50.000	5,46
	oltre 50.000	4,37
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		9,77
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000	14,40
	oltre 5.000	10,94
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000	12,04
	oltre 5.000	9,18
LEASING	fino a 5.000	11,33
	oltre 5.000 fino a 25.000	8,53
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,08
	oltre 50.000	5,53
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO *REVOLVING* (7)	fino a 5.000	17,12
	oltre a 5.000	10,76
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA (8)		
- A TASSO FISSO		5,19
- A TASSO VARIABILE		3,25

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A al medesimo decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,65 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.9.2008; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.

(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.

(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.

(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.

(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.

(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.

(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.

(8) Mutui con durata superiore a cinque anni.

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2008, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella che è stata definita, sentita la Banca d'Italia, è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del 19 dicembre 2008, per la categoria «credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving», è stato eliminato il dettaglio delle operazioni «fino a 1.500 euro», per uniformità rispetto alle altre operazioni retail e tenuto conto della sostanziale omogeneità dei tassi medi con la classe successiva («da 1.500 a 5.000 euro»).

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 30.000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

§ § §

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

09A11430

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 agosto 2009.

Proroga del riconoscimento dell'idoneità ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto 27 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1997, che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e requisiti necessari al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove di campo ufficiali finalizzate alla produzione di dati necessari per la registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare 29 gennaio 1997, n. 2, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1997, concernente l'individuazione dei requisiti per il riconoscimento degli enti ed organismi idonei per la conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 2000, recante le modalità di presentazione della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti gli atti del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo», istituito con decreto ministeriale 29 gennaio 1997, in merito ai requisiti posseduti dagli aspiranti ispettori, di cui alla citata circolare n. 7 del 1° agosto 2000;

Visto il provvedimento ministeriale protocollo n. 18061 dell'11 ottobre 2007 con il quale la società «Agricola 2000 s.c.p.a.», con sede legale in via Trieste, 9 - 20067 Tribiano (Milano), è stata riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari;

Considerato che il riconoscimento concesso con il provvedimento sopracitato ha validità per mesi ventiquattro dalla data di ispezione;

Decreta:

Articolo unico

Il riconoscimento dell'idoneità ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari della società «Agricola 2000 s.c.p.a.», con sede legale in via Trieste, 9 - 20067 Tribiano (Milano), concesso con il provvedimento prot. n. 18061 dell'11 ottobre 2007, è prorogato fino al 31 dicembre 2009, fatte salve eventuali nuove disposizioni che potranno variare la validità del riconoscimento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2009

Il direttore generale: BLASI

09A11335

DECRETO 6 agosto 2009.

Proroga del riconoscimento dell'idoneità ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto 27 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1997, che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e requisiti necessari al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove di campo ufficiali finalizzate alla produzione di dati necessari per la registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare 29 gennaio 1997, n. 2, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1997, concernente l'individuazione dei requisiti per il riconoscimento degli enti ed organismi idonei per la conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 2000, recante le modalità di presentazione della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti gli atti del comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo», istituito con decreto ministeriale 29 gennaio 1997, in merito ai requisiti posseduti dagli aspiranti ispettori, di cui alla citata circolare n. 7 del 1° agosto 2000;

Visto il provvedimento ministeriale protocollo n. 18062 dell'11 ottobre 2007 con il quale la Società «Agrisearch Italia s.r.l.», con sede legale in via A. Costa, 228 - 40134 Bologna, è stata riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari;

Considerato che il riconoscimento concesso con il provvedimento sopracitato ha validità per mesi ventiquattro dalla data di ispezione;

Decreta:

Articolo unico

Il riconoscimento dell'idoneità ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari della Società «Agrisearch Italia s.r.l.», con sede legale in via A. Costa, 228 - 40134 Bologna, concesso con il provvedimento protocollo n. 18062 dell'11 ottobre 2007, è prorogato fino al 31 dicembre 2009, fatte salve eventuali nuove disposizioni che potranno variare la validità del riconoscimento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2009

Il direttore generale: BLASI

09A11336

DECRETO 15 settembre 2009.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974, e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini DOC «Friuli Isonzo» con sede in Cormons (Gorizia), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli»;

Visto il parere favorevole formulato dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in merito alla modifica proposta dal predetto Consorzio di tutela al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 14 agosto 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» in conformità al parere espresso dal citato Comitato;

Ritenuto altresì di dovere procedere all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini della denominazione di origine in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2009.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione all'Albo della denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», nel rispetto delle disposizioni di cui all'accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», è tenuto a norma di legge all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. All'allegato «A» sono riportati i codici delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «FRIULI ISONZO» O «ISONZO DEL FRIULI»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

1) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Bianco;

2) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Bianco frizzante;

3) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosso;

4) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosso frizzante;

5) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosato;

6) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosato frizzante;

7) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Vendemmia tardiva;

8) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Chardonnay;

9) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Malvasia;

10) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Moscato giallo;

11) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pinot bianco;

12) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pinot grigio;

13) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Riesling Italico;

14) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Riesling;

15) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Sauvignon;

16) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Friulano;

17) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Traminer aromatico;

18) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Verduzzo friulano;

19) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Chardonnay spumante;

20) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Moscato giallo spumante;

21) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pinot spumante;

22) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Verduzzo friulano spumante;

23) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon);

24) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Cabernet franc;

25) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Cabernet sauvignon;

26) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Merlot;

27) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Franconia;

28) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Moscato rosa;

29) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pignolo;

30) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pinot nero;

31) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Refosco dal peduncolo rosso;

32) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Schioppettino;

33) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosso spumante;

34) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Moscato rosa spumante.

Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:

Chardonnay;

Malvasia (da Malvasia istriana);

Moscato giallo;

Pinot bianco

Pinot grigio;

Riesling (da Riesling renano);

Riesling italico;

Sauvignon;

Friulano;

Traminer aromatico;

Verduzzo friulano;

Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon);

Cabernet franc;

Cabernet sauvignon;

Franconia;

Merlot;

Moscato rosa;

Pignolo;

Pinot nero;

Refosco dal peduncolo rosso;

Schioppettino,

è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni. La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» seguita dalla specificazione «bianco» è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca e relativi mosti e vini, elencati nel precedente elenco di indicazioni di vitigno, esclusa la varietà «Moscato giallo».

La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» seguita dalla specificazione «rosso» è riservata al vino ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa e relativi mosti e vini, elencati nel precedente elenco di indicazioni di vitigno, esclusa la varietà «Moscato rosa».

La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», seguita dalla specificazione «rosato» è riservata al vino ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa, elencati nel precedente elenco di indicazioni di vitigno esclusa la varietà «Moscato rosa» o dalla vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche separatamente, escluse le varietà aromatiche.

Nella produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon.

La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» seguita dalla specificazione «vendemmia tardiva» è riservata al vino ottenuto dalle uve di Friulano, Sauvignon, Verduzzo friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Malvasia istriana, vinificate in purezza o in uvaggio tra loro dopo aver subito un appassimento naturale e vendemmiate tardivamente.

Nella tipologia Chardonnay «spumante» è consentita l'aggiunta di uve di Pinot nero, aventi diritto alla denominazione di cui all'art. 1, fino ad un massimo del 15 % del totale.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» ricade nella provincia di Gorizia e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: Romans d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Villesse, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Medea, Moraro, Mariano del Friuli ed in parte il territorio dei comuni di Cormons, Capriva del Friuli, San Lorenzo Isontino, Monfalcone, Mossa, Gorizia, Fogliano di Redipuglia, Farra d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Sagrado, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo e Staranzano in provincia di Gorizia.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla strada statale n. 14 in prossimità del km 17,500 e cioè dal ponte sull'Isonzo, il limite segue verso sud l'argine sinistro del fiume Isonzo sino ad incrociare la strada per C. Rondon. Prosegue quindi lungo tale strada in direzione nord-est e superata Villa Luisa raggiunge l'incrocio con la strada per C. Risaia segue quest'ultima verso sud per 200 m e da qui prosegue lungo una linea retta ipotetica che raggiunge l'angolo sud del cimitero di Monfalcone (località Marcelliana) segue poi il viale S. Marco che in direzione nord-est attraversa il centro abitato di Monfalcone e proseguendo in linea retta raggiunge la cima del colle La Rocca (q. 88). Da q. 88 in linea retta verso nord-est raggiunge M. Cosich (q. 112) incrociando l'oleodotto transalpino, segue verso nord il tracciato dell'oleodotto transalpino fino a raggiungere la riva sinistra dell'Isonzo, una volta superato il centro di Sagrado, ed incrocia con la ferrovia per Gorizia.

Segue tale ferrovia in direzione di Gorizia ed al ponte del fiume Vipacco, presso Castel Rubbia, risale il corso del fiume fino ad incontrare il confine italo-sloveno.

Prosegue verso nord-est lungo il confine di Stato sino ad incrociare l'Isonzo; ridiscendendo il corso d'acqua, segue la riva del fiume Isonzo fino al ponte del Torrione e da qui prosegue verso sud lungo la strada che costeggia la riva destra dell'Isonzo sino ad incrociare la strada ferrata. Lungo la ferrovia verso ovest, raggiunge il confine comunale di Cormons, in località Bosco di Sotto, che segue verso sud fino al ponte sul torrente Versa (località Braidata).

Segue quindi la strada che conduce a Cormons fino in prossimità della q. 41 e prosegue in direzione nord per il sentiero che costeggia ad ovest la località di Bosco di Sotto e poi trasformatosi in strada incrocia la strada statale n. 56 al km 24,800 circa.

Prosegue verso nord-ovest per 250 metri lungo la strada statale n. 56 fino al sottopasso della ferrovia in prossimità di q. 49. Attraversato il sottopasso prosegue verso la strada comunale che toccando quota 57, conduce alla località denominata Fontana del Faet e si immette quindi nella via Roma. Da qui prosegue verso nord-ovest attraverso il centro abitato di Cormons, lungo le strade comunali che segnano il piede della collina.

Superata la località di San Giovanni e Lucia, la frazione di Brazzano e la località di San Rocco di Brazzano, si immette, in prossimità di q. 71, sulla strada provinciale per Dolegna del Collio, che segue, in direzione Dolegna, fino ad incontrare il confine comunale del comune di Cormons. Procede quindi lungo detta linea di confine fino a raggiungere, sul Torrente Judrio, il confine tra la provincia di Gorizia e la provincia di Udine, che percorre verso sud fino al ponte di Pieris da dove la delimitazione è iniziata.

All'interno della zona di produzione sopra delimitata è da escludersi parte del territorio del confine del comune di Farra d'Isonzo sito sull'interno della delimitazione che segue: partendo dalle case Pusnar, il limite segue a norma la strada per Villanova di Farra, passando per quote 49-48. Da qui verso ovest, segue la strada per C. Bressan (q. 48) giunge a borgo dei Conventi (q. 46) e piega verso sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (q. 45) segue ad ovest la strada per Borgo Bearzat e prosegue sino ad incontrare in prossimità di Villa Zuliani, a q. 36 la strada Gradisca d'Isonzo - Borgo Zoppini. Di qui il limite piega verso nord-est fino a Borgo Zoppini, percorre poi la strada statale n. 351 fino alle case Pusnar, punto di partenza della linea di delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 *Condizioni naturali dell'ambiente*.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati (o di pianura alluvionale).

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti ubicati su terreni di favorevole giacitura, mentre sono da escludere i vigneti ubicati su terreni prevalentemente argillosi e privi di scheletro, quelli su terreni di risorgiva e su tutti i terreni non sufficientemente percolanti, umidi e freschi.

4.2 *Densità d'impianto*.

Per i vigneti atti a produrre i vini con la denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» nei nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata.

4.3 *Forme di allevamento e sesti di impianto*.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona (Guyot, Guyot doppio, Cappuccina, Cordone speronato). Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La regione Friuli-Venezia Giulia può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4 *Sistemi di potatura*.

La potatura deve essere adeguata ai sistemi di allevamento della vite ed alle produzioni proposte.

4.5 *È vietata ogni pratica di forzatura*.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.6 *Resa a ettaro e gradazione minima naturale*.

La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

i vigneti atti alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» non potranno produrre mediamente più di kg 4 di uva per ceppo per i vitigni Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot e kg 3,70 di uva per ceppo per ogni altro vitigno.

A seconda del sesto di impianto si deve assicurare una produzione per pianta in relazione al numero di ceppi per ettaro al fine di non superare i limiti di produzione consentiti dal disciplinare.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare t 13 per i vigneti destinati alla produzione di Friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot; t 12 per ettaro in coltura specializzata per tutte le rimanenti tipologie.

Tali rese comunque determinano un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 91 per le tipologie Friulano, Malvasia, Verduzzo friulano e Merlot e a ettolitri 84 per le altre tipologie di vino.

Per le tipologie «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» bianco, «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli rosato, «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» rosso, la produzione non deve superare quella prevista per i vitigni di appartenenza delle uve utilizzate. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi il 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve devono assicurare a tutti i vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% vol.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1 *Zona di vinificazione*.

Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione, possono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Gorizia nonché in quello dei comuni confinanti con la medesima e l'intero territorio del comune di Cervignano del Friuli in provincia di Udine.

In deroga è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma nel territorio amministrativo della regione Friuli-Venezia Giulia, e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. 1.

La deroga di cui sopra è concessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geo-

grafiche tipiche dei vini, sentita la regione e comunicata all'ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ed alla Camera di commercio I.A.A. interessata.

La zona di spumantizzazione comprende l'intero territorio delle tre Venezie.

5.2 *Arricchimento e colmature*.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.

È consentita nella misura massima del volume del 15% il taglio dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di uguale colore ottenuti da uve provenienti dai vigneti iscritti all'Albo della denominazione di origine controllata o «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli».

Per tali tagli non sono utilizzabili i mosti e i vini delle varietà «Moscato giallo», «Traminer aromatico» e «Moscato rosa».

5.3 *Elaborazione*.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

- La tipologia «rosato» deve essere ottenuta con la vinificazione «in rosato» delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.

- Per la tipologia «vendemmia tardiva» le uve devono avere subito un appassimento sulla pianta tale da assicurare ai vini ottenuti, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 13 % vol, ed essere raccolte non prima di trenta giorni dopo l'inizio del periodo vendemmiale.

5.4 *Resa uva/vino e vino/ettaro*.

Per tutti i vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» la resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti e frizzanti, non deve essere superiore al 70%. Qualora tali rese superino le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, le eccedenze non avranno diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino «vendemmia tardiva» non deve superare la resa del 60%.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

Le tipologie relative ai vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco e Bianco frizzante:

colore: paglierino più o meno carico;

profumo: fruttato;

sapore: asciutto o amabile, vivace, di corpo, armonico, giustamente tannico e acido, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l per vini tranquilli e 5,0 g/l per i frizzanti;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Per la sola tipologia frizzante:

Spuma: fine ed evanescente.

Rosso e Rosso frizzante:

colore: rosso vivace, rubino;

profumo leggermente erbaceo;

sapore: asciutto o amabile di corpo, pieno, armonico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4.5 g/l per i vini tranquilli; 5,0 g/l per i frizzanti;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Per la sola tipologia frizzante:

Spuma: fine ed evanescente.

Rosato e Rosato frizzante:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;

profumo: leggermente vinoso, gradevole caratteristico;

sapore: asciutto o amabile, pieno, fresco, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l per i vini tranquilli e 5,0 g/l per le tipologie frizzanti;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Per la sola tipologia frizzante:

Spuma: fine ed evanescente.

Vendemmia tardiva:

colore: giallo oro ambrato più o meno intenso;

profumo: intenso complesso di muschio;

sapore: dolce armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Malvasia:

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole;

sapore: asciutto, delicato, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Moscato giallo:

colore: caratteristico giallo paglierino;

profumo: tipico ed aromatico caratteristico;

sapore: aromatico amabile armonico tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol;

acidità totale minima 4.0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino chiaro o leggermente dorato;

profumo: delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Pinot grigio:

colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi ramati;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: secco, armonico, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Riesling italico:

colore: giallo paglierino;

profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole;

sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Riesling:

colore: giallo paglierino;

profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole;

sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Sauvignon:

colore: giallo dorato chiaro;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, vellutato, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Friulano:

colore: giallo paglierino o dorato chiaro, tendente al citrino;

profumo: delicato e gradevole, con profumo caratteristico;

sapore: asciutto, caldo, pieno con leggero fondo aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Traminer aromatico:

colore: giallo paglierino carico;

profumo: gradevole con marcato aroma caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente aromatico, intenso,

caratteristico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato più o meno carico;

profumo: vinoso caratteristico fruttato;

sapore: asciutto, demisec, amabile o dolce fruttato, di corpo, lievemente tannico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Chardonnay spumante:

spuma: fine, vivace, persistente;

colore: giallo paglierino brillante;

profumo: gradevole, caratteristico, di fruttato;

sapore: secco o amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Moscato giallo spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno carico;

profumo: tipico aromatico caratteristico;

sapore: amabile o dolce armonico ed aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Pinot spumante:

spuma: fine, vivace, persistente;

colore:giallo paglierino brillante;

profumo: gradevole, caratteristico di fruttato;

sapore: secco o amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Verduzzo friulano spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: dorato più o meno carico;

profumo: caratteristico di fruttato;

sapore: asciutto amabile o dolce di corpo leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso, intenso, gradevole, con profumo erbaceo caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, leggermente erbaceo, più evidente nel Cabernet franc, gradevole, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo.: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Merlot:

colore: rosso rubino;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, pieno, sapido, leggermente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Franconia:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso ed armonico;

sapore: asciutto, leggermente fruttato ed erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4.5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Moscato rosa:

colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;

profumo: di rosa fruttato;

sapore: aromatico amabile o dolce tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Pignolo:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4.0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Pinot nero:

colore: rosso rubino non molto intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, un pò aromatico gradevole, leggermente, amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4.5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso con tendenza al violaceo;

profumo: vinoso caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Schioppettino:

colore: rosso rubino intenso, con eventuali sfumature granate;

profumo: vinoso caratteristico, con sentore di piccoli frutti;

sapore: asciutto, vellutato, caldo e pieno;

titolo alcolometrico volumico totale min: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Rosso spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato gradevole;

sapore: secco o amabile, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Moscato rosa spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;

profumo: caratteristico fruttato;

sapore: aromatico amabile o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale min. 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare gradevole sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

7.1 *Qualificazioni*.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 *Menzioni facoltative*.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

7.3 *Caratteri e posizione in etichetta*.

Le menzioni facoltative, esclusi i nomi e i marchi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

L'indicazione del vitigno in etichetta deve figurare in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

7.4 *Tipo merceologico*.

L'indicazione del contenuto zuccherino del prodotto per gli spumanti è obbligatoria nei limiti della normativa comunitaria; quella dei vini non spumanti è facoltativa per i tipi secchi o abboccati e obbligatoria per i tipi amabili o dolci.

7.5 *Annata*.

Nell'etichettatura dei vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Relativamente alla varietà Pignolo è ammessa l'immissione al consumo qualora i vini siano stati invecchiati almeno due anni a decorrere dai primo novembre successivo all'annata di produzione delle uve.

7.6 *Vigna*.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1, immessi al consumo in recipienti di vetro di capacità non superiore a tre litri devono essere chiusi con tappo di sughero raso bocca, tappo a vite o altro materiale inerte consentito.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI BIANCO	B155	X	888	1	X	X	A	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI BIANCO FRIZZANTE	B155	X	888	1	X	X	C	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI CABERNET	B155	X	CAB	2	X	X	A	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI CABERNET FRANC	B155	X	042	2	X	X	A	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI CABERNET SAUVIGNON	B155	X	043	2	X	X	A	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI CHARDONNAY	B155	X	298	1	X	X	A	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI CHARDONNAY SPUMANTE	B155	X	298	1	X	X	B	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI FRANCONIA	B155	X	086	2	X	X	A	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI FRIULANO	B155	X	235	1	X	X	A	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI MALVASIA	B155	X	138	1	X	X	A	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI MERLOT	B155	X	146	2	X	X	A	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI MOSCATO GIALLO	B155	X	154	1	X	X	A	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI MOSCATO GIALLO SPUMANTE	B155	X	154	1	X	X	B	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI MOSCATO ROSA	B155	X	156	1	X	X	A	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI MOSCATO ROSA SPUMANTE	B155	X	156	1	X	X	B	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI PIGNOLO	B155	X	285	2	X	X	A	1	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI PINOT BIANCO	B155	X	193	1	X	X	A	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI PINOT GRIGIO	B155	X	194	1	X	X	A	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI PINOT NERO	B155	X	195	2	X	X	A	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI PINOT SPUMANTE	B155	X	193	1	X	X	B	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO	B155	X	205	2	X	X	A	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI RIESLING (*DA RIESLING RENANO*)	B155	X	210	1	X	X	A	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI RIESLING ITALICO	B155	X	209	1	X	X	A	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI ROSATO	B155	X	999	3	X	X	A	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI ROSATO FRIZZANTE	B155	X	999	3	X	X	C	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI ROSSO	B155	X	999	2	X	X	A	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI ROSSO FRIZZANTE	B155	X	999	2	X	X	C	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI ROSSO SPUMANTE	B155	X	999	2	X	X	B	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI SAUVIGNON	B155	X	221	1	X	X	A	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI SCHIOPPETTINO	B155	X	290	2	X	X	A	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI TRAMINER AROMATICO	B155	X	238	1	X	X	A	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI VENDEMMIA TARDIVA	B155	X	888	1	F	X	A	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI VERDUZZO FRIULANO	B155	X	256	1	X	X	A	0	X
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI VERDUZZO FRIULANO SPUMANTE	B155	X	256	1	X	X	B	0	X

09A11343

DECRETO 15 settembre 2009.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini della indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia» presso l'Ente Vini Bresciani, con sede in Brescia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»;

Visto il parere favorevole formulato dalla regione Lombardia in merito alla modifica proposta dal predetto Consorzio di tutela al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»;

Visto il Reg. n. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e l'art. 6, par. 4, della proposta di regolamento applicativo in materia di DOP e IGP, le cui disposizioni entrano in applicazione dal 1° agosto 2009;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 del 10 agosto 2009, relativamente alla integrazione dell'art. 5 del disciplinare di produzione, con la delimitazione della zona di vinificazione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», in conformità al citato regolamento comunitario;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» in conformità al parere espresso dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» riconosciuta con decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2009.

Art. 2.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» è tenuto a norma di legge all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «BENACO BRESCIANO»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante e passito;

rossi, anche nella tipologia novello.

I vini bianchi ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni: «Chardonnay», «Pinot Bianco», «Riesling Renano», «Riesling Italico», «Trebbiano di Soave», «Trebbiano toscano», «Pinot grigio», «Incrocio Manzoni».

I vini rossi ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni: «Groppello», «Marzemino», «Barbera», «Sangiovese», «Cabernet franc», «Cabernet sauvignon», «Merlot», «Nebbiolo», «Pinot nero», «Rebo N.».

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini e dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.

La indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni «Riesling», «Chardonnay», «Pinot Bianco», «Pinot grigio», «Trebbiano», «Incrocio Manzoni» è riservata ai vini bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti o dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.

La indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni «Marzemino», «Barbera», «Merlot», «Cabernet», «Pinot nero», «Sangiovese», «Rebo» è riservata ai vini rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti o dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Sirmione, Desenzano del Garda, Lonato, Pozzolengo, Calvagese della Riviera, Bedizzole, Prevalle, Muscoline, Padenghe del Garda, Soiano del Lago, Moniga del Garda, Polpenazze del Garda, Malerba del Garda, Puegnago del Garda, San Felice del Benaco, Salò, Roè Vociano, Gardone Riviera, Gavardo, Toscolano Maderno, Gargnano, Tignale, Tremosine, Limone sul Garda, in provincia di Brescia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto di coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 13,5.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,5% per i bianchi;

10% per i rossi;

10,5% con la specificazione del vitigno, ad eccezione dei vitigno «Barbera», per il quale il valore massimo è del 10%.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nelle zone limitrofe nell'ambito dell'intero territorio amministrativo delle province di Brescia, Mantova e Verona.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino e al 55% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Benaco Bresciano» bianco 10%;

«Benaco Bresciano» novello 11%;

«Benaco Bresciano» Pinot grigio 11%;

«Benaco Bresciano» Marzemino 11%;

«Benaco Bresciano» Barbera 10,5%;

«Benaco Bresciano» Chardonnay 10,5%;

«Benaco Bresciano» Incrocio Manzoni 11%;

«Benaco Bresciano» Passito secondo la normativa vigente;

«Benaco Bresciano» Sangiovese 11%;

«Benaco Bresciano» Rebo 11%;

«Benaco Bresciano» rosso 10,5%;

«Benaco Bresciano» Pinot bianco 11%;

«Benaco Bresciano» Pinot nero 11%;

«Benaco Bresciano» Riesling 11%;

«Benaco Bresciano» Trebbiano 10,5%;

«Benaco Bresciano» Cabernet 11%;

«Benaco Bresciano» Merlot 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazione che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» può essere utilizzata come ricaduta per vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione d'origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la denominazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

09A11345

DECRETO 17 settembre 2009.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1981 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Candia dei Colli Apuani» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio vini Doc «Candia dei Colli Apuani» intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani»;

Visto il parere favorevole della regione Toscana;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 7 agosto 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1981 e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dall'inizio della corrente vendemmia 2009.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e provincie autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del D.D. 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato *A* i codici di tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani».

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VINI A D.O.C. <CANDIA DEI COLLI APUANI>

Articolo 1
(denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
«Candia dei Colli Apuani” bianco (secco e amabile);
«Candia dei Colli Apuani» Vin Santo;
«Candia dei Colli Apuani» bianco Vendemmia tardiva;
«Candia dei Colli Apuani» Vermentino bianco;
«Candia dei Colli Apuani>> rosso;
«Candia dei Colli Apuani>> rosato
«Candia dei Colli Apuani >> Vermentino nero;
«Candia dei Colli Apuani >> rosato Vermentino nero;
«Candia dei Colli Apuani>> Barsaglina o Massaretta.

Articolo 2
(base ampelografia)

La denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Candia dei Colli Apuani» bianco (secco e amabile), Vin Santo e vendemmia tardiva:
Vermentino bianco: minimo 70%
possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione in toscana in misura massima del 30%.
«Candia dei Colli Apuani » Vermentino bianco:
Vermentino bianco: minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione in toscana in misura massima del 15%.
«Candia dei Colli Apuani» rosso e rosato:
Sangiovese dal 60 all’80%; Merlot massimo 20% o Merlot nella misura minima del 50% se da soli e del 70% se congiuntamente;
possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione in toscana in misura massima del 20%30%.
«Candia dei Colli Apuani» rosso e rosato Vermentino nero:
Vermentino nero: minimo 85%.
«Candia dei Colli Apuani »rosso Barsaglina o Massaretta:
Barsaglina minimo 85%;
possono concorrere alla produzione dei vini con indicazione del vitigno, da soli o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione in Toscana in misura massima del 15%.

Articolo 3.

(zona di produzione delle uve)

La zona di produzione delle uve comprende la parte di territorio dei Colli Apuani idoneo alla produzione del vino di cui all'articolo 1 e precisamente le zone viticole dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso, in provincia di Massa Carrara.

Tale zona è così delimitata dal km 378 sulla via Aurelia, il limite segue la strada statale verso nord e raggiunta la città di Massa, prosegue nella stessa direzione per le strade urbane che costeggiano a oriente il centro abitato, pervenuto in località Capaccola (q. 70) segue in direzione nord-est prima e dopo q. 63, est la strada urbana fino ad attraversare il F. Frigido alla confluenza del fosso Colombera; segue poi verso sud la strada che alla q. 46 piega verso nord-ovest per Ortola, la supera e raggiunge Castellare q. 62 da dove, verso sud-ovest, segue la strada per Falce a incrociare Canale della Foce, prosegue quindi nella stessa direzione prima lungo questi e in località Romagnano a q. 33 per la strada che si immette al q. 21 su quella per Nazzano, su questa prosegue verso tale località fino alla q. 17 per prendere poi la strada verso nord-est per Ficola, la supera e raggiunge Fabbrica da dove prosegue verso sud-ovest, per la strada verso la costa; all'altezza di Raglia raggiunge la q. 35 dove piega verso nord-ovest per Raglia, la lambisce per riprendere in direzione sud-ovest la strada che incrocia la linea ferroviaria alla q. 18. Da q. 18 segue verso nord-ovest la strada che passa a sud dei rilievi del M. Castellare e Barbuto passando per le q. 10, 11 fino a raggiungere la q. 18 sul confine di provincia, lungo questi prosegue verso nord-est fino all'altezza del Pezzo Grande da dove, verso una retta est-sud raggiunge S. Lucia a q. 336, da S. Lucia segue una linea spezzata in direzione nord-est con i vertici su: Fontia (q. 353), il Grattafolo (q. 153), q. 359 e q. 300 (a sud di Selva) e da qui segue, verso nord-est, il fosso affluente del Canale Gragnana e all'altezza di S. Rocco, poco prima del centro abitato di Carrara, segue una retta verso est fino alla q. 99 sulla strada per Miseglia, prosegue verso tale centro abitato e dopo aver attraversato e costeggiato la ferrovia per breve tratto, raggiunge q. 123. Da q. 123 segue in direzione sud prima una retta fino a S. Croce (q. 295) e poi la strada fino a q. 226 (la Foce) incrociando il confine comunale di Massa, ridiscende poi lungo questi verso ovest e sud, toccando le q. 305, 380 e 413 da dove segue una retta verso est fino a q. 201 e successivamente nella stessa direzione l'impluvio per raggiungere il Canale della Foce, ridiscende lungo questi e, all'altezza della q. 125, allorché il canale riceve come affluente il fosso che ha origine sul confine comunale di Massa dai rilievi a nord (q. 569-535), il limite segue una retta in direzione est-sud fino a raggiungere q. 150 sul fosso Colombera, prosegue quindi per il sentiero che, nella stessa direzione attraversa Lavacchio e raggiunge l'impluvio a q. 263, ridiscende lungo questi sino a confluire sul F. Frigido (q. 54). Da q. 54 segue una retta in direzione sud-est e raggiunge a S. Carlo la strada Altagnana-Massa, prosegue lungo questa verso sud fino alla q. 208 da dove segue nella stessa direzione una retta spezzata che passa per le q. 255 e 354 e raggiunge a q. 94 l'acquedotto alle pendici del M. Pepe (q. 228). Da q. 94 segue il sentiero che in direzione est-nord tocca la Presa d'acqua, q. 263 e raggiunge q. 253, per proseguire poi verso est, lungo una linea retta che attraversa le q. 367,213 e 381 per raggiungere infine sul T. lascio la q. 241. Da q. 241, in linea retta verso sud-est, arriva a q. 723 sul confine di provincia per ridiscendere verso sud lungo questi fino alla q. 201. Da q. 201 prosegue per una retta verso ovest fino a incrociare la strada statale Aurelia all'altezza della stazione ferroviaria, al km 374,800 circa, segue quindi la strada statale verso Massa e superato il C.le di Montignoso prende a nord la strada per Capanne a p. 44 quella che in direzione nord-ovest si immette nuovamente sull'Aurelia (km 376,500) e quindi su tale via verso nord-ovest raggiunge il km 378 da dove è iniziata la delimitazione.

Articolo 4.
(norme per viticultura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni collinari calcareo-argillosi o argillosi-silicei e di favorevole esposizione, con esclusione di quelli di fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati, e comunque quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
È esclusa ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura.
I nuovi impianti e i reimpianti debbono prevedere un numero minimo di 6.000 ceppi per ettaro e una produzione media di kg 1,5 per ceppo.
La resa massima di uva a ettaro ammessa per la produzione dei vini «Candia dei Colli Apuani» non deve essere superiore a 9 ton. in coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima di uva ad ettaro è la seguente:

ANNO DI PRODUZIONE	PRODUZIONE UVA TONNELLATE/ETTATO
PRIMO ANNO VEGETATIVO	0
SECONDO ANNO VEGETATIVO	50 % DELLA PRODUZIONE PREVISTA
TERZO ANNO VEGETATIVO	100 % DELLA PRODUZIONE PREVISTA

Ai fini dell'entrata in produzione si fa riferimento all'anno vegetativo (per impianto primaverile si intende anche quello effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso).

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Articolo 5
(norme per la vinificazione)

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione di vini «Candia dei Colli Apuani» devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Candia dei Colli Apuani» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50%.
Non è consentita l'aggiunta di anidride carbonica per la rasatura dei vini. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le proprie caratteristiche.

I vini «Candia dei Colli Apuani» tipologia «amabile» possono essere soggetti a rifermentazione in bottiglia.
È consentito l'arricchimento nella misura massima di un grado alcolico, secondo le disposizioni di legge vigenti, del vino a DOC «Candia dei Colli Apuani» per le tipologie secco e amabile, con mosto concentrato ottenuto da uve Vermentino e di altri vitigni prodotte nel comprensorio o con mosto concentrato e rettificato.
Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» possono essere destinate alla produzione della tipologia Vin Santo e debbono assicurare, dopo l'appassimento, al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 16%.
Le operazioni di vinificazione del vino «Candia dei Colli Apuani» Vin Santo devono seguire il tradizionale metodo che, in particolare, prevede che le uve, dopo aver subito un'accurata cernita, devono essere sottoposte ad appassimento naturale in locali idonei, e ammostate non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 27%.
La resa massima di uva fresca in Vin Santo finito non deve essere superiore al 35%.
La vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» Vin Santo debbono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri; solo al momento della campionatura può essere contenuto in altri recipienti.
L'immissione al consumo del «Vin Santo» non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» possono essere destinate alla produzione della tipologia "Vendemmia tardiva" debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 15%. Le uve destinate alla produzione di questa tipologia possono essere sottoposte ad appassimento in pianta o in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata.
La resa massima di uva fresca in Vino finito non deve essere superiore al 60%.

Articolo 6
(caratteristiche al consumo)

I vini «Candia dei Colli Apuani», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Candia dei Colli Apuani" amabile o abboccato:
— colore: giallo paglierino più o meno intenso;
— odore: profumo gradevole, delicato, leggermente aromatico, caratteristico;
— sapore: fruttato, amabile, armonico, vivace o tranquillo;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 17 g/l. È prevista la tipologia frizzante.
«Candia dei Colli Apuani» secco:
— colore: giallo paglierino più o meno intenso;
— odore: profumo delicato, intenso, caratteristico;
— sapore: asciutto, talvolta morbido, fruttato, pieno, armonico, con retrogusto amarognolo;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l. È prevista la tipologia frizzante.
«Candia dei Colli Apuani» Vin Santo:
— colore: dal paglierino all'ambrato più o meno intenso;
— odore: etereo, intenso, aromatico;
— sapore: dal secco all'amabile, armonico;

— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% (di cui almeno 14 svolti e un minimo di 2 da svolgere);
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 25 g/l;
«Candia dei Colli Apuani» Vermentino:
— colore: giallo paglierino più o meno intenso;
— odore: fruttato con note di spezie, o di agrumi e miele;
— sapore: asciutto, talvolta morbido, pieno, armonico, con retrogusto amarognolo;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
«Candia dei Colli Apuani» Vendemmia tardiva:
— colore: dal paglierino all'ambrato più o meno intenso;
— odore: etereo, intenso, aromatico;
— sapore: dal secco all'amabile, armonico;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5%;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto secco netto minimo: 24 g/l;
«Candia dei Colli Apuani» rosso:
— colore: rosso rubino;
— odore: fruttato con note speziate;
— sapore: asciutto, giustamente tannico equilibrato;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
«Candia dei Colli Apuani» *Vermentino nero*
— colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
— odore: fruttato, con note floreali e vegetali o speziate;
— sapore: asciutto, equilibrato;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Candia dei Colli Apuani» *Barsaglina*
— colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
— odore: fruttato con note speziate e vegetali
— sapore: asciutto, giustamente tannico
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
«Candia dei Colli Apuani» rosato:
— colore: rosa di buona intensità;
— odore: vinoso, fruttato con note vegetali o floreali;
— sapore: asciutto, fresco ed equilibrato;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
«Candia dei Colli Apuani» rosato *Vermentino nero*:
— colore: rosa di buona intensità;
— odore: vinoso, fruttato con note vegetali o floreali;
— sapore: asciutto, fresco ed equilibrato;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, l'odore ed il sapore dei vini può evidenziare lieve sentore di legno.

È in facoltà del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.
Sulle bottiglie è obbligatorio riportare in etichetta il riferimento alla tipologia secco o asciutto. È facoltativo il riferimento alla tipologia amabile; qualora esso venga riportato può essere comunicato che il prodotto può essere soggetto a rifermentazione in bottiglia.

Articolo 7
(etichettatura, designazione e presentazione)

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» è vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «superiore, riserva, extra, fine, scelto, selezionato» e similari.
È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Sui recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8
(immissione al consumo)
Per il confezionamento, le capacità nominali, la forma dei recipienti e la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
CANDIA DEI COLLI APUANI BIANCO AMABILE	B207	X	888	1	X	X	A	0	C
CANDIA DEI COLLI APUANI AMABILE FRIZZANTE	B207	X	888	1	X	X	C	0	C
CANDIA DEI COLLI APUANI BIANCO SECCO	B207	X	888	1	X	X	A	0	A
CANDIA DEI COLLI APUANI SECCO FRIZZANTE	B207	X	888	1	X	X	C	0	A
CANDIA DEI COLLI APUANI VIN SANTO	B207	X	888	1	E	X	A	1	X
CANDIA DEI COLLI APUANI BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	B207	X	888	1	F	X	A	0	X
CANDIA DEI COLLI APUANI VERMENTINO BIANCO	B207	X	258	1	X	X	A	0	X
CANDIA DEI COLLI APUANI ROSSO	B207	X	999	2	X	X	A	0	X
CANDIA DEI COLLI APUANI ROSATO	B207	X	999	3	A	X	A	1	X
CANDIA DEI COLLI APUANI VERMENTINO NERO	B207	X	259	2	X	X	A	0	X
CANDIA DEI COLLI APUANI ROSATO VERMENTINO NERO	B207	X	259	3	X	X	A	0	X
CANDIA DEI COLLI APUANI BARSAGLINA O MASSARETTA	B207	X	022	2	X	X	A	0	X

09A11320

DECRETO 17 settembre 2009.

Iscrizione di varietà di specie di piante ortive al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 31 marzo 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie ortive indicate all'articolo unico del presente decreto;

Visti gli attestati comprovanti gli avvenuti pagamenti dei compensi dovuti per l'esecuzione delle prove varietali necessarie all'accertamento dei requisiti di legge;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte della Commissione sementi sopra menzionata;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Cavolo broccolo	2860	West	Peotec srl
Cavolo broccolo	2861	Rabs	Peotec srl
Melone	2930	Maranello	Eugen Seed srl
Pomodoro	2929	Estremadura Ty	Eugen Seed srl
Pomodoro	2931	Montalbano Ty	Eugen Seed srl
Pomodoro	2901	Frutodulce	Peotec srl
Pomodoro	2902	Sabrosito	Peotec srl
Pomodoro	2903	Bocadillo	Peotec srl
Zucchino	2904	Doge	Peotec srl

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A11344

DECRETO 17 settembre 2009.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Asparago verde di Altedo IGP, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della IGP «Asparago verde di Altedo».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 21 del citato decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 492 della Commissione del 18 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 73 del 19 marzo 2003, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo»;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 190 del 17 agosto 2006, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela asparago verde di Altedo IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della IGP «Asparago verde di Altedo»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato «Check Fruit», autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo»;

Considerato che il citato consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 27 luglio 2006 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela asparago verde di Altedo IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della IGP «Asparago verde di Altedo»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto l'incarico, già concesso con il decreto 27 luglio 2006, al Consorzio di tutela asparago verde di Altedo IGP, con sede presso il comune di Malalbergo, piazza Unità d'Italia n. 2 - 40058 Malalbergo (Bologna), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della IGP «Asparago verde di Altedo».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 21 dicembre 2005, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A11339

DECRETO 22 settembre 2009.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lison-Pramaggiore».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;

Visto il decreto ministeriale del 29 maggio 2000 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lison-Pramaggiore» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla dal «Consorzio vini DOC Lison-Pramaggiore» intesa ad ottenere la modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore»;

Visto il parere favorevole della regione Veneto e della regione Friuli-Venezia Giulia sulla citata domanda;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Lison-Pramaggiore» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 12 agosto 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 8 del disciplinare di produzione della DOC «Lison-Pramaggiore» è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

Art. 8.

Etichettature, designazione e presentazione

8.1) *Annata.*

I vini a denominazione di origine «Lison-Pramaggiore» in fase di commercializzazione possono facoltativamente riportare l'annata di produzione in etichetta e nel qual caso anche nella documentazione prevista dalla specifica normativa. L'uso dell'annata è invece obbligatorio per le tipologie Lison-Pramaggiore «Rosso», «Bianco» e «Novello», per i vini che si fregiano della qualificazione «Riserva» e della specificazione «Classico».

8.2) *Volumi nominali, tappature e recipienti.*

Per i vini a denominazione di origine controllata Lison-Pramaggiore, immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie di vetro di capacità inferiore a 3 litri, è fatto divieto di usare le chiusure del tipo: corona, strappo e vite.

Tuttavia, per i vini a denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» senza alcuna specificazione aggiuntiva, è consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore ai 2 litri.

8.3) *Uso di chiusure speciali.*

Per tutte le tipologie confezionate in recipienti di contenuto fino a litri 0,250, 0,375 è tuttavia ammesso l'uso del tappo a vite.

8.4) *Limitazioni per alcune tipologie.*

Per i vini a denominazione di origine controllata Lison-Pramaggiore «Rosso», «Bianco» e «Novello», nonché per i vini che si fregiano della qualificazione «Riserva» e della specificazione «Classico», all'atto dell'ammissione al consumo è fatto obbligo di confezionare il prodotto unicamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 0,750. Tuttavia, limitatamente alle tipologie riportate nel presente paragrafo, è consentito l'utilizzo di tradizionali bottiglie di vetro dalla capacità di litri 1,5 a litri 5, utilizzando per queste esclusivamente chiusure in sughero raso bocca.

09A11340

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 2009.

Aeroporto di Napoli Capodichino - Contratto di programma Enac - Gesac 2009-2012 (Legge n. 248/2005). (Deliberazione n. 45/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, che istituisce una tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico civile e s.m.i.;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante norme per l'affidamento in concessione dei servizi di sicurezza per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia;

Visti l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e l'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 351 - come modificati dall'art. 2, commi 188 e 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria 1997) - che hanno disposto in materia di gestione degli aeroporti e di realizzazione delle relative infrastrutture;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, attuativo della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità e s.m.i.;

Visto il regolamento (CE) 2320/2002 che, in data 16 dicembre 2002, ha introdotto - a decorrere dal 1° gennaio 2003 - l'obbligo dell'espletamento dei controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, riguardante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha parzialmente modificato il sistema di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

Vista la comunicazione della Commissione UE 2005/C-213-01 in data 9 dicembre 2005, recante «Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie operanti su aeroporti regionali»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, che reca ulteriori modifiche ed integrazioni alla parte aeronautica del codice della navigazione e che, in particolare, sostituisce l'art. 704 di detto codice, prevedendo che l'ENAC ed il gestore stipulino un contratto di programma che recepisca la disciplina regolatoria emanata da questo Comitato per il settore aeroportuale in materia di investimenti, corrispettivi e qualità e quella recata dall'art. 11-*nonies* del citato decreto-legge n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005;

Visto il regolamento (CE) 1107/2006 in data 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e visti in particolare:

l'art. 1, comma 258, concernente l'aumento del canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione totale e parziale aeroportuale;

l'art. 1, comma 1328, che istituisce un apposito fondo al fine di ridurre il costo, a carico dello Stato, del servizio antincendi negli aeroporti;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, che, all'art. 3, reca specifiche disposizioni in materia di trasparenza delle tariffe aeree al fine di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza dei costi del servizio;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, che - all'art. 3 - dispone, sino al 31 dicembre 2009, la sospensione dell'efficacia «delle norme statali che obbligano e autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso d'inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti»;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante principi sull'erogazione dei servizi di pubblica utilità, e visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998, concernente lo «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carte dei servizi pubblici del settore dei trasporti»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, il 12 novembre 1997, n. 521, concernente il regolamento in materia di concessioni di gestioni aeroportuali;

Visto lo statuto dell'E.N.A.C., approvato con decreto interministeriale 3 giugno 1999, n. 71/T;

Vista la propria delibera del 24 aprile 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996), recante linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Viste le proprie delibere in data 8 maggio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996), e 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998) che hanno istituito e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS);

Vista la delibera 4 agosto 2000, n. 86 (*Gazzetta Ufficiale* n. 225/2000), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine allo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 38 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221/2007), con la quale questo Comitato ha approvato il documento tecnico denominato «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva» e che sostituisce il citato schema di riordino alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute;

Vista la propria delibera 27 marzo 2008, n. 51 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128/2008), con la quale, in relazione ai contenuti della sentenza n. 51/2008 della Corte costituzionale e preso atto del parere reso della Conferenza unificata in data 26 marzo 2008, questo Comitato ha riapprovato con limitate modifiche il documento tecnico allegato alla citata delibera n. 38 del 2008;

Viste le «linee guida» applicative della citata direttiva in materia di regolazione dei servizi aeroportuali, elaborate dall'ENAC ed approvate, previo parere del NARS, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con decreto 10 dicembre 2008, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che è in via di perfezionamento la direttiva interministeriale, già sottoscritta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 26047 del 23 giugno 2009, con la quale si autorizza l'ENAC, anche in considerazione delle esigenze emerse nel corso delle consultazioni svolte con l'utenza aeroportuale, a individuare criteri di riparto del «margine commerciale» tra i vari diritti aeroportuali, diversi da quello «pro-quota» inizialmente previsto dalle citate «linee guida»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS e che all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione - nei contratti di programma sottoposti a questo Comitato - dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;

Vista la nota 3 aprile 2009, n. 1825, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, lo schema del contratto di programma tra ENAC e la società di gestione dell'aeroporto di Napoli Capodichino per il periodo 2009/2012, corredato da documentazione di supporto;

Vista la nota 14 maggio 2009, n. 2540, con la quale il predetto Ministero ha trasmesso copia corretta della delibera del consiglio di amministrazione dell'ENAC n. 6/2009, approvativa del suddetto schema di contratto, e copia revisionata dello schema medesimo;

Vista la nota 29 maggio 2009, n. 35325 con la quale ENAC - a riscontro di una richiesta formulata dal Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2009 - ha fornito chiarimenti in merito al predetto schema;

Visto il parere n. 2/2009 reso dal NARS nella seduta del 4 giugno 2009;

Considerato che questo Comitato con delibera n. 44/2009 approvata in data odierna - nell'esprimere parere favorevole, con prescrizioni, in ordine allo schema di contratto di programma tra l'ENAC e la Società di gestione dell'aeroporto «Galileo Galilei» di Pisa - tra l'altro ha:

sottolineato la necessità di effettuare l'analisi dei contratti di programma con i gestori aeroportuali nel contesto di un Piano nazionale degli aeroporti integrato con il Piano nazionale della logistica in modo da poter valutare sia la coerenza interna che quella esterna dei singoli contratti di programma con la pianificazione di respiro nazionale, rilevando che uno studio propedeutico a tali fini è stato commissionato, ad aprile 2009, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da ENAC;

evidenziato gli elementi caratterizzanti il sistema aeroportuale, tra i quali assumono particolare rilievo: una significativa differenziazione degli scali aeroportuali; lo sviluppo di una concorrenza tra gli scali stessi, anche per effetto dell'avvento delle compagnie low cost, basata sull'offerta di servizi di tipo point to point piuttosto che di tipo hub and spoke e tariffe competitive rispetto ai vettori tradizionali; un rilevante gap infrastrutturale rispetto ai grandi aeroporti europei; un rilevante ritardo nello sviluppo del traffico merci rispetto ai principali competitors europei, dovuto anche alla frammentazione del traffico cargo tra diversi aeroporti localizzati intorno allo scalo principale; un trend decrescente dei livelli di redditività delle società di gestione aeroportuali, soprattutto per i gestori degli aeroporti minori, legato alla crisi economica e finanziaria ed alla vicenda Alitalia;

evidenziato altresì i benefici per la competitività degli scali italiani, rispetto ai principali aeroporti europei che sono associati ai processi di privatizzazione delle società di gestione aeroportuali, alla durata quarantennale delle concessioni di gestione totale dei medesimi scali ed ai meccanismi tariffari incentivanti di tipo price cap;

rilevato l'attuale mancanza, a livello nazionale di un campione significativo di gestori tra loro confrontabili in relazione, tra l'altro, al sussistere di differenti regimi concessori e di differenti assetti dei servizi prestati;

raccomandato di coinvolgere il NARS nell'elaborazione di un documento di certificazione della contabilità regolatoria condiviso che, da un lato, possa semplificare gli adempimenti normativi ex art. 11-*nonies* e 11-*decies* della legge n. 248/2005 e, dall'altro, rispondere al meglio alle prescrizioni della delibera n. 38/2007 e delle «linee guida»;

Considerato che l'ENAC ha dichiarato di aver verificato la completezza e la rispondenza della documentazione ricevuta dal gestore rispetto alle prescrizioni contenute nelle linee guida;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta e in particolare:

che l'aeroporto di Napoli Capodichino, già qualificato aeroporto militare aperto al traffico civile, è stato riconfigurato, con decreto del Ministro della difesa in data 14 febbraio 2008 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/2008), quale «aeroporto civile appartenente allo Stato, aperto al traffico civile»;

che il predetto aeroporto ha movimentato 5.775.838 passeggeri nel corso del 2007, registrando una sensibile crescita nel periodo 1998-2007 (+ 70 per cento di cui il 25,9 per cento relativo al periodo 2003/2007), anche se il traffico cargo registra una flessione del 33 per cento;

che nel periodo 2003/2007 si modifica anche sensibilmente il rapporto tra le varie destinazioni, in quanto il peso del traffico nazionale si riduce dal 62 al 56 per cento a favore delle altre tipologie di destinazione (il che evidenzia la vocazione sempre più internazionale dell'aeroporto in questione) e che la capacità dell'aeroporto, quantificata in 27 mov./h con 24 piazzali attualmente disponibili, risulta quasi del tutto utilizzata;

che, con convenzione 8 dicembre 2002 - approvata con decreto 11 marzo 2003, n. 4591, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa - la Società di gestione aeroporto di Capodichino (GESAC), costituita nel 1980 a maggioranza pubblica su iniziativa del comune, della provincia di Napoli, nonché di Alitalia, e già concessionaria precaria per la gestione diretta delle aerostazioni passeggeri e merci e poi affidataria della gestione parziale dello scalo, ha assunto la gestione totale dell'aeroporto Capodichino per la durata di 40 anni (con scadenza all'11 febbraio 2043);

che, nell'ambito della riorganizzazione degli aeroporti italiani prevista dalla legge n. 351/1995 e del processo di privatizzazione delle società di gestione aeroportuale di cui alla legge n. 474/1994, gli enti locali hanno ceduto, in data 7 marzo 1997, al Gruppo BAA la maggioranza del pacchetto azionario della GESAC S.p.a. - che attualmente è posseduto al 65 per cento dal predetto Gruppo BAA, la cui proprietà è stata acquistata il 26 giugno 2006 dal Consorzio ADI (Airport Development and Investment Limited) - per il 12,50 per cento ciascuno dal comune e dalla provincia di Napoli, per il 5 per cento da «Interporto Campano S.p.a.» e per il residuo 5 per cento da SEA S.p.a.;

che, come esposto in premessa, il contratto di programma in oggetto è riferito al periodo regolatorio 2009/2012 e stabilisce per ciascun servizio regolamentato:

il livello iniziale di riferimento dei corrispettivi e le attività che tali corrispettivi remunerano;

i piani di investimento per i servizi soggetti a regolazione, con importi previsti e relativi cronoprogrammi, oggetto di consultazione con i soggetti di cui all'art. 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nelle forme stabilite dalla normativa vigente;

gli obiettivi annuali di qualità e di tutela ambientale, ivi incluse le modalità di misurazione dei risultati conseguiti e conseguenti valori dei parametri q(t) e ?(t) associati;

i parametri che definiscono il profilo temporale della dinamica dei corrispettivi nel corso del periodo regolatorio, il quale coincide con il periodo di vigenza del contratto di programma;

le modalità di attuazione, calcolo e gestione degli accantonamenti relativi ai contributi pubblici;

che la strategia della GESAC nell'impostazione dell'attività di gestione dell'aeroporto di Napoli Capodichino risente di due condizionamenti:

1. della concorrenza dell'alta velocità nei collegamenti con le principali destinazioni nazionali, che - tenendo conto dell'esperienza maturata in occasione dell'apertura del tunnel sotto la Manica e dell'avvio dei collegamenti ad alta velocità tra Parigi e Bruxelles - si è ipotizzato comporti una perdita di 0,08 milioni di passeggeri nel 2008 ed un'ulteriore erosione negli anni successivi con un ridimensionamento complessivo, al 2012, di circa il 3 per cento rispetto al totale dei passeggeri nazionali che si avrebbe senza considerare l'effetto dell'introduzione dell'alta velocità;

2. della limitata capacità dell'aeroporto di Napoli - che secondo il Master plan dell'aeroporto aggiornato a maggio 2008 non può superare i 10 milioni di passeggeri o, secondo uno studio della regione Campania, 8,2 milioni di passeggeri - e del fatto che tale limitata capacità ed il previsto trend di crescita del traffico rendono necessaria l'apertura di un nuovo aeroporto in località Grazzianise, la cui pianificazione sta registrando significativi slittamenti temporali e per il cui affidamento in gestione totale è stato firmato, il 26 febbraio 2008, il protocollo d'intesa regione Campania - Ministero dei trasporti con l'intenzione di creare un sistema aeroportuale campano articolato negli scali di Capodichino (focalizzato sui voli nazionali ed internazionali di tipo business e deputato a conservare un ruolo speciale per i collegamenti charter incoming, ossia di turisti diretti in Campania), Grazzianise (che per le caratteristiche di aeroporto di tipo 4E/F, in grado di ospitare anche i veicoli di maggiori dimensioni, potrà essere interessato soprattutto da un traffico internazionale - intercontinentale e di tipo leisure nazionale e intraeuropeo, rappresentando così un'idonea base per i vettori low cost); Pontecagnano (che, con gli interventi infrastrutturali previsti nella fase successiva a quella dell'apertura, potrà assolvere al soddisfacimento della domanda locale, business e turistica, per voli di linea e charter);

che lo schema di contratto all'esame, a fronte di una crescita media non superiore al 5 per cento annuo stimato per il traffico intraeuropeo in base alle previsioni IATA, presuppone comunque un incremento del numero passeggeri di oltre il 24 per cento nel periodo 2008/2012 (l'ultimo anno con dati di traffico a consuntivo disponibili alla data di predisposizione del contratto era il 2007) e più specificatamente presuppone trainante di tale crescita lo sviluppo del traffico internazionale, soprattutto per le tratte a medio e a lungo raggio, con ampliamento del network - nel brevissimo periodo - verso la penisola iberica e la Francia e poi anche verso la parte sud-orientale dell'Europa;

che il fatturato del gestore nel 2007, individuato quale anno-base ai fini della costruzione della dinamica di costi e tariffe, è stato pari a 55,703 milioni di euro e che, in particolare, il totale dei ricavi da contabilità regolatoria è stato pari a 54,348 milioni di euro, come dichiarato dalla società di certificazione che ha attestato sia la correttezza del prospetto di riconciliazione della contabilità regolatoria stessa con i dati di bilancio, non avendo riscontrato «elementi che facciano ritenere che la società non abbia allocato i costi ed i ricavi in modo aderente ai criteri fissati dalla direttiva e dalle linee guida ENAC», sia l'assenza di rendite di monopolio o di localizzazione;

che la GESAC S.p.a., gestore aeroportuale, ha chiesto la deroga all'applicazione della norma sul margine commerciale per i servizi non regolamentati svolti sul sedime in regime di piena concorrenza con soggetti terzi assumendo l'insussistenza di vantaggi, rispetto ai concorrenti, derivanti da potere di mercato o da rendite di localizzazione e che, in esito alla verifica svolta dall'ENAC su tale richiesta di deroga, il margine commerciale complessivamente utile ai fini del calcolo della misura dei diritti aeroportuali è risultato pari a 4.122.495 euro;

che anche in considerazione delle esigenze emerse nel corso delle consultazioni svolte con l'utenza aeroportuale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con nota n. 26047 del 23 giugno 2009, ha trasmesso per la controfirma al Ministero dell'economia e delle finanze apposita direttiva interministeriale che autorizza l'ENAC a individuare nuovi criteri più flessibili per il riparto del margine commerciale ai fini del calcolo della misura dei diritti aeroportuali;

che la società di certificazione dà conto delle differenze, per le varie componenti, tra i dati della contabilità regolatoria e quelli di bilancio, rilevando - in via generale - che le procedure di verifica, come richiesto, sono state svolte secondo quanto indicato alla sezione 5.4 paragrafo 139 delle linee guida;

che il piano degli investimenti richiamato all'art. 12 dello schema di contratto, testualmente riferito al solo periodo regolatorio, in realtà include anche gli interventi previsti per il 2008 (c.d. «anno ponte») e più specificatamente prevede interventi, nell'arco temporale 2008-2012, per circa 132 milioni di euro - di cui circa 89 milioni di euro riferibili al periodo regolatorio - suscettibili di portare, entro il 2012, la capacità della pista a 33 mov./h ed il numero delle piazzole a 38;

che detti investimenti saranno finanziati, per circa 90 milioni di euro, dal gestore con risorse proprie, mentre la parte residua - rispetto al citato totale programmato di 132 milioni di euro - sarà finanziata con contributi PON, fermo restando che in tariffa viene riconosciuto, in termini di ammortamento e remunerazione, il costo effettivo sostenuto da GESAC entro il tetto risultante dal progetto esecutivo approvato dall'ENAC, al netto dei ribassi di gara ed eventualmente maggiorato degli importi delle perizie di variante, del pari approvate dall'ENAC, per le causali tassativamente indicate;

che il tasso di remunerazione del capitale investito per il periodo regolatorio 2009-2012 riconosciuto nell'ambito dello schema di contratto di programma è pari a 9,73 percento (WACC pre tax reale) e che il computo per la determinazione del WACC appare sostanzialmente conforme a quanto previsto dalle linee guida anche in considerazione della rilevata concorrenza che si è determinata con il collegamento ferroviario AV/AC a decorrere dal 2008;

che GESAC ha provveduto a quantificare l'ammontare dei contributi pubblici ammissibili a tariffa tenuto conto che la privatizzazione della stessa GESAC è avvenuta in data antecedente al 26 settembre 2000;

che l'ammontare delle immobilizzazioni finanziate con contributi pubblici, rivalutati al 2007, relative a servizi regolamentati e commerciali è pari, rispettivamente, a 3.845.406 e 2.659.550 euro e che tale quantificazione è stata effettuata nei limiti della quota di privatizzazione e del regime concessorio rilevante ai sensi delle linee guida;

che gli obiettivi di crescita della produttività tengono conto sia delle previsioni sui volumi di traffico, sia della dinamica storica della produttività specifica del gestore nei cinque anni precedenti il periodo regolatorio, e sono stati determinati avendo a riferimento valori di elasticità delle voci di costo allineati a quelli indicati nelle linee guida;

che più specificatamente i costi operativi del settore regolamentato nel corso dell'intero periodo regolatorio scontano un incremento medio dell'11 per cento circa e che solo la voce «altre prestazioni di terzi» registra una variazione superiore al 42 per cento, in quanto la GESAC ha affidato in sub-concessione l'attività di assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità (PRM), iniziata nel luglio 2008, e tenuto conto che nel 2009 il relativo costo è stato riportato ad annualità piena;

che per quanto concerne i parametri di qualità del servizio e ambientale, gli otto indicatori di qualità selezionati dal gestore, aggiuntivi rispetto ai quattro obbligatori

e predeterminati per tutti gli aeroporti, rispondono solo parzialmente ai criteri di scelta riportati nelle linee guida, in quanto:

gli indicatori non fisicamente rilevabili sono 5 su 8;

l'indicatore 18 delle linee guida (tempo di attesa 1° ed ultimo bagaglio) è stato sdoppiato e quindi conteggiato due volte;

sono stati inseriti due indicatori non compresi nella tabella 11.2 raccomandata (ma non tassativa) delle linee guida:

percezione tempo di attesa ai varchi di sicurezza;

percezione nella comprensibilità degli annunci;

che i valori obiettivo dei predetti parametri di qualità e ambientali sono stati fissati in valore assoluto come previsto per la redazione della Carta dei servizi, e non in termini di incremento percentuale rispetto all'anno base come indicato dalle linee guida ai fini della predisposizione dei Contratti di programma,

Esprime parere favorevole

sullo schema di contratto di programma ENAC-GESAC 2009-2012 relativo all'Aeroporto di Napoli Capodichino, a condizione che:

le premesse del contratto di programma siano integrate con il richiamo alla comunicazione della Commissione UE, già citata, recante «Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie operanti su aeroporti regionali»;

l'art. 4 sia integrato con una clausola di carattere transitorio che, in attuazione del disposto riportato nelle premesse dell'art. 3 del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, preveda: *a)* l'applicazione della formula tariffaria per il 2009 senza la componente contrassegnata con Pt (tasso di inflazione programmato per il 2009 dal DPEF 2009-2013); *b)* la determinazione delle tariffe valide dal 1° gennaio 2010, tenendo conto del tasso di inflazione programmato cumulato a partire dal 2009;

l'art. 12 sia integrato in modo da prevedere che tutti gli interventi inclusi nel piano degli investimenti siano dotati di CUP;

sia prevista una clausola, simmetrica a quella recata dal comma 3, dell'art. 14, legittimante il recupero - sulla tariffa 2009 - degli interventi realizzati, nell'anno 2008, secondo le modalità prescritte dalle «linee guida» in ordine alla ammissione a fini tariffari;

l'allegato 5 allo schema di contratto (Piano della qualità e dell'ambiente), richiamato all'art. 15 dello schema stesso, venga modificato:

inserendo l'indicatore «disponibilità punti informazione» tra quelli obbligatori e non a libera scelta;

aumentando di un'unità il numero degli indicatori ed eliminando gli indicatori di «percezione tempo di attesa ai varchi di sicurezza» e «percezione sulla comprensibilità degli annunci in aeroporto»;

riportando quindi ad 8 gli indicatori a scelta GESAC, inserendo possibilmente - tra quelli indicati nelle linee guida - assistenza PRM, disponibilità di posti a sedere, disponibilità carrelli portabagagli;

indicando i valori-obiettivo in termini di incremento percentuale rispetto all'anno-base, così come previsto dalla linee guida;

Invita

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

a trasmettere a questo Comitato la direttiva interministeriale che autorizza l'ENAC a individuare criteri più flessibili per il riparto del margine commerciale ai fini del calcolo della misura dei diritti aeroportuali;

a vigilare affinché ENAC provveda ad effettuare adeguate e puntuali verifiche sul rispetto delle previsioni contenute nel contratto di programma da parte del gestore aeroportuale, assicurando nel contempo un monitoraggio costante;

a trasmettere a questo Comitato lo schema di Contratto di programma valido per il successivo quadriennio regolatorio 2013-2016, corredato da una relazione nella quale siano riportati gli esiti complessivi di tali verifiche e rappresentate eventuali criticità;

ad attivarsi affinché nella costruzione delle dinamiche tariffarie da effettuare in occasione dei prossimi contratti di programma venga effettuata un'analisi di benchmark anche su società operanti in altri settori del comparto dei trasporti.

Roma, 26 giugno 2009

Il vice Presidente: TREMONTI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2009

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 35

09A11337

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931 n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 9 settembre 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al signor Antonio Serra, Console generale onorario della Repubblica di Finlandia a Milano».

09A11435

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Statuto dell'Ente parco nazionale del Circeo

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 luglio 2009, è stato pubblicato lo statuto dell'Ente parco nazionale del Circeo, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 27 del 22 dicembre 2008.

09A11433

Statuto dell'Ente parco nazionale dell'arcipelago toscano

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del del mare del 22 luglio 2009, è stato adottato lo statuto dell'Ente parco nazionale dell'arcipelago toscano, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 25 del 23 giugno 2008.

09A11434

Pronuncia interlocutoria negativa di compatibilità ambientale del progetto di centrale termoelettrica da 230 MWE ubicata nel comune di Coriano.

Con decreto direttoriale DSA-DEC-2009-0000990 del 26 agosto 2009 è stata espressa la pronuncia interlocutoria negativa di compatibilità ambientale relativa al progetto centrale termoelettrica da 230 MWe, ubicata nel Comune di Coriano (Roma) - presentato dalla Società Società Hera S.p.a. - con sede in Bologna, Viale C. Berti Pichat 2/4.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio e del mare: http ://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

09A11436

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

Avviso della fase di consultazione nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po.

Nell'ambito dell'attività di coordinamento degli obiettivi e dei contenuti del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po condotta ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (come convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 13) l'Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Po, nella qualità di autorità proponente/procedente comunica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che:

la proposta di Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po;

il rapporto ambientale;

la sintesi non tecnica del rapporto ambientale, sono stati trasmessi all'autorità competente e sono altresì disponibili per la visione/consultazione (formato cartaceo e digitale) presso le seguenti amministrazioni:

1. Autorità di Bacino del Fiume Po, strada Garibaldi n. 75, Parma – Ufficio Segreteria, II piano;

2. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la Salvaguardia Ambientale – Divisione VIII; via Cristoforo Colombo n. 44, Roma – piano terra stanza n. 7;

3. Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per la Qualità e la Tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee – Servizio II – Tutela del Paesaggio; via di San Michele n. 22, Roma,

nonchè, nel solo formato digitale, presso gli Uffici di presidenza delle seguenti Regioni e Province:

Regioni e Provincia Autonoma di Trento:

1. Regione Piemonte, Direzione Regionale 10 Ambiente, Ufficio Deposito VIA –VAS, Via Principe Amedeo, 17 Torino;

2. Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato Territorio e Ambiente, Servizio Valutazione Impatto Ambientale, Via Promis, 2 Aosta;

3. Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica, Via Sassetti, 32/2 Milano;

4. Regione Veneto, Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, Via Baseggio, 5 Mestre, Venezia;

5. Regione Liguria, Dipartimento Ambiente, Via D'Annunzio, 111 Genova;

6. Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Via dei Mille, 21 Bologna;

7. Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento Urbanistica e Ambiente, Via Iacopo Concio, 5 Trento;

8. Regione Toscana, Settore Strumenti della valutazione integrata e dello sviluppo sostenibile, Via Bardazzi, 19/21 Firenze.

Province:

1. Presidenza Provincia di Alessandria, Piazza della Liberta', 17 Alessandria;

2. Presidenza Provincia di Asti, Piazza Alfieri, 33 Asti;

3. Presidenza Provincia di Bergamo, Via T. Tasso, 8 Bergamo;

4. Presidenza Provincia di Biella, Via Quintino Sella, 12 Biella;

5. Presidenza Provincia di Bologna, Via Zamboni, 13 Bologna;

6. Presidenza Provincia di Brescia, Piazza Paolo VI, 29 Brescia;

7. Presidenza Provincia di Como, Via Borgo Vico,148 Como;

8. Presidenza Provincia di Cremona, Corso Vittorio Emanuele II, 17 Cremona;

9. Presidenza Provincia di Cuneo, Corso Nizza, 21 Cuneo;

10. Presidenza Provincia di Ferrara, Castello Estense, Ferrara;

11. Presidenza Provincia di Genova, Piazzale Mazzini, 2 Genova;

12. Presidenza Provincia di Imperia, Viale Matteotti, 147 Imperia;

13. Presidenza Provincia di Lecco, Piazza Lega Lombarda, 4 Lecco;

14. Presidenza Provincia di Lodi, Via Fanfulla, 14 Lodi;

15. Presidenza Provincia di Mantova, Via Principe Amedeo, 30-32 Mantova;

16. Presidenza Provincia di Milano, Via Vivaio, 1 Milano;

17. Presidenza Provincia di Modena, Viale Martiri della Libertà, 34 Modena;

18. Presidenza Provincia di Novara, Piazza Matteotti, 1 Novara;

19. Presidenza Provincia di Parma, Piazzale della Pace, 1 Parma;

20. Presidenza Provincia di Pavia, Piazza Italia, 2 Pavia;

21. Presidenza Provincia di Piacenza, Via Garibaldi, 50 Piacenza;

22. Presidenza Provincia di Ravenna, Piazza dei Caduti, 2/4 Ravenna;

23. Presidenza Provincia di Reggio Emilia, Corso Garibaldi, 59 Reggio Emilia;

24. Presidenza Provincia di Rovigo, Via L. Ricchieri, 10 Rovigo;

25. Presidenza Provincia di Savona, Via Sormano, 12 Savona;

26. Presidenza Provincia di Sondrio, Via XXV Aprile, 22 Sondrio;

27. Presidenza Provincia di Torino, Via Maria Vittoria, 12 Torino;

28. Presidenza Provincia di Varese, Piazza Liberta', 1 Varese;

29. Presidenza Provincia di Verbania, Via dell'Industria, 25 Verbania;

30. Presidenza Provincia di Vercelli, Via S. Cristoforo, 7 Vercelli;

31. Presidenza Provincia di Verona, Via Santa Maria Antica, 1 Verona;

32. Presidenza Provincia della Spezia, Via Veneto, 2 La Spezia;

33. Presidenza Provincia di Massa Carrara, Palazzo Ducale, Piazza Aranci Massa Carrara;

34. Presidenza Provincia di Pistoia, Piazza San Leone, 1 Pistoia.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 detti elaborati sono disponibili nelle apposite sezioni dei siti Web istituzionali dell'Autorità di bacino del fiume Po (www.adbpo.it), del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.dsa.minambiente.it) e del Ministero per i beni e le attività culturali (http://www.beniculturali.gov.it/).

Ai sensi dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, chiunque può prendere visione dei suddetti elaborati e del relativo rapporto ambientale e presentare, a mezzo posta ordinaria, elettronica o fax, proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, all'Autorità di bacino del fiume Po, strada Garibaldi n. 75 - 43100 Parma, tel. 0521-2761 - fax segr. tecnica 0521-273848 - fax uff. amm. vo 0521-273107 posta elettronica: vas.pdgpo@adbpo.it - DSA-VAS@minambiente.it

09A11437

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), a partire dal 1° ottobre 2009, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B60», «16G», «1X8», «145», «M40» e «P25».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B60», «16G», «1X8», «145», «M40» e «P25» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B59», «16F», «1W8», «I44», «M39» e «P24».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it.

09A11432

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 25 settembre 2009).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 9, seconda colonna, all'articolo 17, comma 2, al 4° rigo in luogo di: «su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata» leggasi: «su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, *di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,* sentita la Conferenza unificata» e ancora all'8° rigo in luogo di: «normativa nazionale e comunitaria, la data di riferimento» leggasi: «normativa nazionale e comunitaria, *avuto riguardo ai dati contenuti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)*, la data di riferimento».

09A11485

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante: «Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010.». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 223 - del 25 settembre 2009).

All'art. 1, comma 3, del decreto-legge citato in epigrafe, riportato alla pag. 1, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «...*di* cui può essere corrisposta un'indennità...», leggasi: «...cui può essere corrisposta un'indennità...».

09A11475

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-227) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.